



COMUNE DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO

**REGOLAMENTO
INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI
PER LA PROGETTAZIONE INTERNA**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali

Art. 2 – Norme in materia di espletamento attività (progettazione-contratti)

Art. 3 – Affidamento degli incarichi di progettazione

Art. 4 – Determinazione dell'incentivo

Art. 5 – Limitazioni all'erogazione degli incentivi

Art. 6 – Modalità di costituzione degli incentivi

Art. 7 – Criteri di riparto

Art. 7.1 – Prestazioni parziali

Art. 8 – Liquidazione degli incentivi

Art. 9 – Condizioni per l'affidamento dell'incarico

Art. 10 – Divieti

Art. 11 – Copertura rischi

Art. 12 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione al personale interessato degli incentivi previsti dall'art. 92, commi 7, 7-bis., 7-ter., 7-quater., 7-quinquies. D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell'ufficio tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici oppure di atti di pianificazione generale e al responsabile del procedimento.
3. Per personale dell'ufficio tecnico si intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente.
4. Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o di lavori oppure degli atti di pianificazione.

Art. 2

Norme in materia di espletamento attività (progettazione-contratti)

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 93 del D. Lgs. 163 sono prioritariamente affidate al personale dell'ufficio tecnico.
2. L'affidamento della progettazione ai tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6 del D. Lgs. 163.
3. La redazione dei contratti è prioritariamente affidata al personale dell'Ufficio Segreteria.
4. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione.

Art. 3

Affidamento degli incarichi di progettazione

1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti di norma con provvedimento scritto del Responsabile del Servizio, salvo diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi. Di norma gli incarichi sono conferiti a rotazione fermo restando le specifiche competenze richieste.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati, nel documento preliminare alla progettazione o in altro provvedimento efficace ed esecutivo, sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente si intendono automaticamente conferiti salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno;
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora i servizi tecnici abbiano un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione;
4. Il Dirigente/ responsabile del servizio, con provvedimento motivato, può revocare l'incarico in ogni momento.
5. Il Responsabile del servizio tecnico in caso di necessità può coprire tutti i ruoli: progettista, responsabile del procedimento, coordinatore per la sicurezza, direttore dei lavori ecc, l'efficacia dell'atto di conferimento può essere sospesa dal Direttore che gerarchicamente sovrintende al responsabile dell'ufficio o, in mancanza di questi, dal Sindaco, qualora sia ritenuto che l'incarico possa causare disfunzioni o pregiudizio al normale svolgimento dei compiti dell'ufficio; nei quindici giorni successivi alla sospensione la Giunta esecutiva può provvedere ai sensi del comma 4; trascorso tale termine senza diversa determinazione, cessa ogni sospensione e l'atto di conferimento svolge i suoi effetti esecutivi.
6. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; i Responsabili dei servizi tecnici provvedono, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti. Tale elenco può essere modificato o integrato in ogni momento con la medesima procedura.
7. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, deve svolgere l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro. In casi eccezionali di urgenza, tale attività potrà essere svolta anche nel normale orario di lavoro, assicurando comunque, il

normale svolgimento del lavoro ordinario. In ogni caso per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro non è dovuto alcun compenso per lavoro straordinario.

2. Il responsabile del servizio competente nomina i responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n. 163. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori possono coincidere con la nomina a responsabile del procedimento nei limiti stabiliti dalla Legge e dai chiarimenti della A.V.C e dall'ANAC.

Art. 4 **Determinazione dell'incentivo**

1. Per i progetti di lavoro pubblici l'incentivo è stabilito nella misura del 2 per cento sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, anche in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'I.V.A.

2. Per gli atti di pianificazione l'incentivo è stabilito nella misura del 30 per cento dell'imposto della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.

3. La quota di incentivo relativa alla progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. L'incentivo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'art. 1.2, comma 6.

4. Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo per la progettazione di lavori pubblici affidata all'interno dell'ente sono previste nel quadro economico dei singoli interventi, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

5. Tutti gli oneri riflessi e accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'amministrazione, nelle misure stabilite dalla legge, sono compresi nella quota a titolo di incentivo di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5 **Limitazioni all'erogazione degli incentivi**

1. Nel caso in cui si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi dovuti nella misura di legge deve essere scorporata la quota relativa agli incarichi affidati agli esterni che costituisce così economia di spesa.

Art. 6 **Modalità di costituzione degli incentivi**

1. Gli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163, si costituiscono di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 163.

2. La quota incentivo è stabilita nel 2 (due) per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro e nel 30 (trenta) per cento della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione secondo i meccanismi di calcolo previsti dal D. Lgs. n. 163 e dal presente articolo.

3. Nei quadri economici dei progetti esecutivi deve essere espressamente indicato l'ammontare delle spese tecniche di progettazione e l'ammontare della quota di incentivo per il responsabile del procedimento che vengono attribuite al personale interno.

Art. 7 **Criteri di riparto**

1. Il dirigente competente o il segretario comunale nomina con proprio atto il responsabile del procedimento e il progettista incaricato di ogni singola opera pubblica.

2. Le quote di incentivo sono ripartite tra il responsabile del procedimento e i partecipanti alla progettazione secondo i seguenti parametri:

CRITERIO Incentivo DI RIPARTIZIONE
92, comma 7- 7quater D. Lgs. 163
Descrizione Ripartizione generale

TIPO PRESTAZIONE / ATTIVITA'	PERCENTUALE SUL 2%
Progetto preliminare o di fattibilità	2%
Progetto definitivo	8%
Progetto esecutivo	10%
Coordinamento sicurezza in fase di progetto	5%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	8%
Direzione lavori	14%
Collaudo	8%
Collaboratori che abbiano partecipato alla stesura degli elaborati di almeno 2 (due) delle prestazioni elencate senza averne sottoscritto la progettazione	5%
Responsabile del procedimento	20%
Acquisto di strumentazioni ai sensi dell'art. 92 comma 7-quater	20%
TOTALE	100%

3. Gli incentivi, come sopra calcolati, da suddividere tra il personale dell'Ufficio tecnico, si intendono comprensivi degli oneri riflessi e precisamente comprendono:

- a) compenso spettante per l'attività svolta da suddividere tra i diversi dipendenti coinvolti nel progetto in rapporto ai parametri individuali previsti al comma 2;
- b) imposte e tasse individuali corrispondenti;
- c) quota e contributi normalmente a carico del lavoratore dipendente e quota relativa agli oneri riflessi a carico dell'Ente.

Art. 7.1 – Prestazioni parziali

1. Qualora al servizio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 92, comma 5, del Codice, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a tecnici esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da collocarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella 1, sopra evidenziata .

2. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari, sono da calcolarsi in percentuale.

Art. 8

Liquidazione degli incentivi

1. I responsabili unici del procedimento assicurano la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.

2. Ai fini di cui al comma precedente essi segnalano al dirigente competente alla liquidazione degli incentivi l'avvenuta realizzazione delle varie fasi progettuali liquidabili ai sensi dell'art. 6.

3. Il dirigente competente, dopo aver disposto i conteggi di cui all'art. 6, qualora le singole quote di progetto risultino ancora disponibili, ripartisce la somma residua in parti uguali tra i partecipanti; qualora viceversa risulti insufficiente la riduce in proporzione.

4. Gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo o a seguito di presentazione di relativa nota contabile.

Art. 9

Condizioni per l'affidamento dell'incarico

1. I progetti sono firmati da dipendenti dell'ufficio tecnico abilitati all'esercizio della professione.

I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione pubblica da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. Il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 90, comma 4, del Codice.

**Art. 10
Divieti**

1. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto diverse da quelle previste dal D. Lgs. 163.

**Art. 11
Copertura rischi**

1. Il Comune a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.
2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno.

**Art. 12
Entrata in vigore del regolamento**

- 1) Il regolamento entra in vigore immediatamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.



COMUNE DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO

**PARERE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, sulla proposta di deliberazione avente a oggetto "Approvazione REGOLAMENTO INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA" in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Il responsabile del servizio
fto Arch. Domenico Passafaro